

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **190/1995** (ECLI:IT:COST:1995:190)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BALDASSARRE** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Udienza Pubblica del **02/05/1995**; Decisione del **17/05/1995**

Deposito del **23/05/1995**; Pubblicazione in G. U. **31/05/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21443**

Atti decisi:

N. 190

SENTENZA 17-23 MAGGIO 1995

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati), e 34 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 1 agosto 1994 dal Pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Fantini Antonio e l'I.N.P.S. iscritta al n. 600 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avv.ti Giacomo Giordano e Giuseppe Fabiani per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dall'I.N.P.S. contro Antonio Fantini per la restituzione della somma di L. 8.445.728 indebitamente percepita a titolo di indennità di disoccupazione speciale per il periodo 1 luglio 1987-15 luglio 1988, il Pretore di Viterbo, con ordinanza in data 1 agosto 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 34 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui non prevedono che l'indennità di disoccupazione, in caso di rioccupazione con rapporto a tempo determinato, sia sospesa per la durata del rapporto anziché perduta definitivamente.

Ad avviso del giudice rimettente, la normativa denunciata si porrebbe in contrasto: a) col principio di eguaglianza, perché prevede la perdita definitiva del diritto all'indennità sia in caso di rioccupazione stabile sia in caso di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato, benché si tratti di situazioni diverse; b) con l'art. 4 della Costituzione, perché induce il disoccupato a rifiutare offerte di lavoro a tempo determinato al fine di evitare la perdita dell'indennità di disoccupazione per un periodo più lungo della durata dell'occupazione temporanea; c) con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, perché per un periodo più o meno lungo (nel caso di specie nove mesi) il disoccupato viene privato di mezzi adeguati alle sue esigenze di vita; d) con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, perché il probabile rifiuto da parte del disoccupato delle occasioni di lavoro di breve durata si traduce in un mancato risparmio per l'I.N.P.S.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'I.N.P.S. chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Quanto all'art. 3 della Costituzione, l'Istituto osserva che in base ai principi fondamentali della materia (fissati dagli artt. 52, 54 e 55 del r.d. 7 dicembre 1924, n. 2270) la rioccupazione non determina la cessazione dello stato di disoccupazione, con perdita conseguente del diritto all'indennità, solo se contenuta in limiti di tempo e di modo molto ristretti, entro i quali il caso di specie non è riconducibile.

Quanto all'art. 4 della Costituzione, la temporaneità dell'occupazione disponibile non è per sé sola, almeno in ogni caso, giustificato motivo di rifiuto dell'offerta.

Considerazioni analoghe valgono ad escludere anche i dubbi di costituzionalità riferentisi agli artt. 38 e 97 della Costituzione.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

In una memoria depositata in prossimità dell'udienza di discussione, l'interveniente rileva che il ricorrente, fruitore dell'indennità di disoccupazione speciale, ha svolto attività di lavoro a tempo determinato per un periodo di tre mesi, e ciò, facendo venir meno lo stato di

disoccupato qualificato dalle particolari condizioni previste dall'art. 8 della legge n. 1115 del 1968, ha prodotto la decadenza dal diritto all'indennità speciale, salvo il diritto al trattamento ordinario di disoccupazione qualora, cessato il lavoro temporaneo, ne sussistano i requisiti.

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Viterbo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e 34 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, "nella parte in cui non prevedono che l'indennità di disoccupazione speciale in caso di rioccupazione con rapporto a tempo determinato possa essere sospesa per la durata del rapporto, anziché essere perduta".

L'effetto della perdita definitiva dell'indennità speciale, lamentato dal giudice rimettente, è determinato dal rinvio, disposto dalla prima delle disposizioni impugnate, alle norme vigenti per il trattamento ordinario di disoccupazione, e quindi all'art. 52 del r.d. 7 dicembre 1924, n. 2270, secondo cui "l'assicurato cesserà dal percepire l'indennità .. b) quando abbia trovato nuova occupazione".

2. - La questione non è fondata.

L'indennità speciale di disoccupazione, prevista dall'art. 8 della legge n. 1115 del 1968 (abrogato dall'art. 16, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ma applicabile nel giudizio a quo) presuppone, come l'indennità ordinaria, lo stato di disoccupazione derivante dalla cessazione di un rapporto di lavoro, salvi i casi eccezionali previsti dagli artt. 54 e 55 del citato regolamento del 1924, nessuno dei quali ricorre nella specie.

Il successivo reimpiego del lavoratore, quale che sia il tipo del nuovo contratto, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, comporta la cessazione dello stato di disoccupazione e, con esso, il diritto al trattamento previdenziale precedentemente corrisposto a questo titolo. Tale conseguenza è fondata precisamente sull'art. 38 della Costituzione, e ciò esclude anche la violazione degli altri parametri costituzionali adottati dal giudice rimettente.

Nel caso di rioccupazione con contratto a termine, ancorché alle dipendenze di un'impresa industriale, il ripristino del trattamento speciale di disoccupazione previsto dall'art. 8 della legge n. 1115 del 1968 non è possibile, perché esso presuppone la cessazione per licenziamento di un rapporto di lavoro, immediatamente precedente, a carattere continuativo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati), e 34 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione, dal

Pretore di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.